



## COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

### ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 22/11/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE AI FINI IGIENICO SANITARI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEI PICCIONI DOMESTICI SUL TERRITORIO COMUNALE.

#### IL VICE SINDACO

**Considerata** la gravità delle problematiche emergenti dal continuo aumento della popolazione di piccioni, cosiddetti "Torraioli" (*Columbia livia var. domestica*) sul territorio cittadino;

**Rilevato** che tale specie avendo colonizzato il territorio comunale, con maggiori concentrazioni nei centri abitati, ha assunto proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria oltre che danno a carico di edifici pubblici e privati, degrado di monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi, marciapiedi e vie pubbliche;

**Visto** che è spesso segnalato ai nostri uffici la quotidiana abitudine dei cittadini di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto in modo innaturale, il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;

**Dato atto** che per quanto rilevato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, la Regione e le Province in materia faunistica (art. 7 L. 157/92), la posizione sistematica, ecologica e legale del piccione di città è quella di entità non appartenente alla fauna selvatica e, pertanto, non soggetta alla normativa posta a tutela della stessa;

**Considerato** che la Presente Amministrazione Comunale è impegnata in iniziative volte a contenere il proliferare della specie, in ambito urbano, in conformità a quanto indicato dal "Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2021-2025, di cui alla DGR n. 16187 del 21/12/2020", valido su tutto il territorio della Provincia di Cremona e approvato con parere favorevole da I.S.P.R.A.

Nello specifico sono in atto gli interventi seguenti:

- attività di monitoraggio della consistenza numerica dei colombe presenti;
- uso di metodi ecologici quali reti, dissuasori meccanici e/o elettrici non cruenti, installazione di reti, filamenti multi aghi sui davanzali, cornicioni, ecc. per impedire la posa dei volatili sugli edifici di propria competenza;

**Preso atto** che nonostante l'impegno della Presente Amministrazione con le azioni sopra esposte sono ancora numerose le segnalazioni e richieste pervenute da privati cittadini che lamentano problematiche igienico-sanitarie nella loro zona di residenza, localizzate prevalentemente nel centro storico;

**Ravvisata** la necessità di contenere il numero dei piccioni presenti in città al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di eventuali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati;

**Visti:**

- l'art. 50 quinto comma del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la legge 157/92 in materia faunistica;
- la DGR n.16187 del 21/12/2020, "Approvazione del Piano di controllo del piccione domestico per il periodo 2021-2025 nel territorio della provincia di Cremona";
- la Legge 23.12.1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Infine stante l'urgenza a provvedere in merito;

**ORDINA**

1. a tutti i cittadini di non alimentare in nessun modo i piccioni all'interno dei centri abitati;
2. a tutti i proprietari di immobili o amministratori di condominio o a chiunque che, per qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili presenti nel territorio comunale, anche non agibili ed esposti alla nidificazione ed allo stazionamento di piccioni di:
  - provvedere a proprie spese alla pulizia e disinfezione periodica dei locali, cortili e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano, nonché provvedere alla pulizia e disinfezione periodica delle zone sottostanti cornicioni, balconi, pensiline, o oggetti vari di qualsiasi tipo, imbrattati da guano;
  - provvedere mediante apposizioni di griglie o reti, all'immediata chiusura di tutte le aperture anche di aerazione e/o di accessi attraverso i quali i piccioni possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
  - impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni su terrazzi, davanzali, cornicioni, nicchie, anche all'interno di cortili, applicando dissuasori di tipo non cruento;

**AVVERTE**

- che l'applicazione di detta Ordinanza avverrà a partire da 30gg dalla avvenuta pubblicazione, al fine di darle la più ampia pubblicità e diffusione alla cittadinanza, con il fine specifico di mantenere le migliori condizioni di decoro urbano oltre al prevenire eventuali inconvenienti igienico-sanitari;
- le azioni volte all'occlusione dei siti riproduttivi vanno attuate nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel piano regionale di controllo del piccione domestico per il periodo 2021-2025, allegato alla presente Ordinanza;

- in caso d'inadempienza ai suddetti ordini, i soggetti interessati, saranno sanzionati a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00. Tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- qualora i soggetti non dovessero adempiere entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della sanzione suddetta, gli agenti incaricati del controllo dovranno dare comunicazione del mancato adempimento al Servizio Ambiente della Presente Amministrazione. Nei casi ritenuti necessari, previa acquisizione del competente parere in merito alle modalità di esecuzione, i lavori saranno eseguiti d'ufficio. La relativa spesa verrà preventivamente comunicata a mezzo PEC o Raccomandata R/R ed in caso di mancato adempimento si darà seguito alle procedure di legge per la riscossione coattiva;

#### **RICORDA**

- il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
- l'adozione di tutte le misure precauzionali necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità durante le lavorazioni necessarie all'attuazione degli obblighi imposti, nonché durante la loro fase di esercizio;
- qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- la presente Ordinanza annulla e sostituisce qualsiasi eventuale atto diverso e/o precedente atto relativo all'oggetto;
- che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6.12.1971 n.1034) ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

#### **DISPONE**

- che sono incaricati della vigilanza, anche mediante sopralluoghi a richiesta dell'Ufficio Ambiente e/o su segnalazione direttamente dai cittadini interessati, gli agenti della Polizia Locale, al fine dell'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori;
- la pubblicazione della Presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Rivolta d'Adda, sul sito internet della Presente Amministrazione e divulgata mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

**IL VICE SINDACO**

**Dott.ssa Marianna Elena Patrini**

*Documento firmato digitalmente*